



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 53/ 4	di data 21/03/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

visti, con riferimento al suddetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., in particolare:

- gli articoli 46 e 47 che disciplinano le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- gli articoli 71 e 72 che prescrivono e disciplinano le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, presentate alle Pubbliche Amministrazioni;
- l'articolo 72, comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- gli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. che, tra l'altro, prescrivono la decadenza dai benefici qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione e la conseguente applicazione delle norme penali a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal testo unico;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto Ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi del predetto articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi dell'articolo 72 del citato D.P.R.;

atteso che con deliberazione n. 126 di data 10 giugno 2002 la Giunta comunale ha approvato il Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, successivamente modificato con deliberazione di Giunta

pagina 1/6

n. 173 di data 18 giugno 2012;

visti gli artt. 9 e 10 del sopracitato Disciplinare riguardanti i controlli a campione e le disposizioni organizzative dei Dirigenti a riguardo;

atteso che, in particolare, l'articolo 10 stabilisce che: *"Ogni Dirigente di Servizio, al fine di bilanciare l'esigenza di controllo sulle DSC e DSAN con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa nonché di privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla quantità, tenuto conto anche della rilevanza e del numero delle dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di competenza nonché di altri particolari aspetti, deve con propria determinazione:*

a) fissare la tempistica e le modalità (puntuali o a campione, dirette o indirette) dei controlli per i singoli procedimenti o per categorie omogenee;

b) stabilire la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione per i singoli procedimenti o per categorie omogenee di procedimenti;

c) stabilire, eventualmente, nel caso di procedura di gara, di concorsi e di ammissione a graduatorie, in relazione alla quantità dei dati da verificare e al carico di lavoro, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione dei soggetti risultati aggiudicatari o idonei;

d) stabilire, eventualmente nel caso di procedimenti in cui l'interessato presenta un'istanza contenente più DSC e DSAN, di fare riferimento al numero delle istanze presentate anziché al numero delle dichiarazioni, al fine di determinare la percentuale e le modalità di effettuazione dei controlli a campione";

posto che, ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere effettuati in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

posto inoltre che, fatte salve le conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo i disposti dell'articolo 75 del decreto in parola, qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è tenuto alla restituzione del beneficio eventualmente già erogato, con il divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza;

atteso che, in tema di contratti pubblici, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ha previsto all'articolo 17, comma 5, che la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati va sempre effettuato nei confronti dell'operatore economico miglior offerente e che tale controllo è quindi condizione necessaria per poter procedere all'aggiudicazione;

considerato tuttavia che l'articolo 52 del medesimo decreto, al comma 1, stabilisce che nelle procedure di affidamento diretto di lavori e di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto in parola, di importo inferiore a Euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica tali dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

considerato altresì che il medesimo articolo, al comma 2, dispone che *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali*

dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.";

dato quindi atto che il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a Euro 40.000, può avvenire anche dopo la stipula del contratto e per un campione selezionato di operatori economici, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sopra riportato;

richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 53/1 di data 10 gennaio 2022, con la quale sono state stabilite le tempistiche e le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente alle attività amministrative di competenza del Servizio Urbanistica;

ritenuto necessario, a seguito di nuova valutazione interna, delle modifiche normative in tema di contratti pubblici e della digitalizzazione del procedimento di inoltro di alcune tipologie di pratiche al Servizio, provvedere alla modifica delle indicazioni in essa contenute;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19 dicembre 2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994 n. 25 e 26 settembre 2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

- deliberazioni consiliari 14 marzo 2001 n. 35 e 23 novembre 2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
 - il “Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà”, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale 18 giugno 2012 n. 173;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 123/2023/05 di data 29 dicembre 2023, protocollo n. 452105, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di modificare, come di seguito, la tempistica e le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relative alle attività amministrative di competenza del Servizio Urbanistica, già adottate con determinazione dirigenziale 10 gennaio 2022, n. 53/1:
 - a) fermo restando il rispetto della eventuale normativa speciale che presiede a singoli procedimenti, i termini di attivazione e la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo per ciascun procedimento, in ragione d'anno e in ordine cronologico di arrivo, sono individuati come segue:
 - controllo generico per tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà all'atto della loro presentazione o dell'istanza che le contiene e comunque non oltre 15 giorni dal loro ricevimento, al fine di rilevare elementi di incoerenza palese, inattendibilità evidente delle informazioni o imprecisioni/omissioni nella loro compilazione;
 - nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000, controllo puntuale (100%) sulle dichiarazioni rese dai soggetti destinatari della proposta di aggiudicazione, sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quelli speciali, da effettuarsi non appena disposta la proposta di aggiudicazione, e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima;
 - negli affidamenti diretti di servizi e forniture cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a Euro 40.000, controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai soli soggetti aggiudicatari e attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nell'ambito dello specifico procedimento, nella misura di almeno il 50%, da effettuarsi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di controllo. Il campione individuato si ritiene adeguatamente rappresentativo alla luce del numero di affidamenti di competenza del Servizio. In caso di verifica del mancato possesso dei requisiti, vengono adottati i rimedi previsti dal comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs. 36/2023;
 - controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai fini del rilascio del Certificato di destinazione urbanistica, nella misura del 10% di quelle complessivamente ricevute, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione, limitatamente alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo e, ove possibile, all'effettivo diritto all'esenzione qualora dichiarato;
 - controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni

pagina 4/6

sostitutive di atto di notorietà presentate ai fini della richiesta di assegnazione della numerazione civica nella misura del 10% di quelle complessivamente ricevute, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione, con riferimento alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo, all'effettivo diritto all'esenzione qualora dichiarato e qualora tale controllo risulti possibile, alla verifica in merito al possesso di titolo idoneo alla presentazione della richiesta, ovvero di essere proprietario, comproprietario, titolare di altro diritto reale o amministratore di condominio e in merito alla legittimità dello stato reale dei luoghi;

– controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate a vario titolo in misura proporzionale al rischio, all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione del beneficio;

- b) di dare atto che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, comprensivi della verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo o della relativa esenzione, rese nell'ambito delle istanze di approvazione dei piani attuativi, dei piani guida e delle richieste di parere preventivo sono di fatto eseguiti nell'ambito della relativa istruttoria;
- c) i controlli devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, eventualmente (ove necessario in ragione della tempistica di riscontro di altre Amministrazioni e strutture dell'Amministrazione comunale) procedendo a solleciti periodici;
- d) i controlli devono essere effettuati sempre privilegiando il controllo diretto ove possibile e ricorrendo al controllo indiretto altrimenti;
- e) i controlli sono sempre effettuati in maniera puntuale ove sussistano dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 8 del Disciplinare interno sopra richiamato o in altri eventuali casi in cui sia ritenuto opportuno o necessario in ragione del regolare andamento dell'attività dell'Amministrazione, anche in virtù di disciplina di settore specifica;
- f) sono considerate, ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al precedente punto a), anche le dichiarazioni sottoposte a controllo in base alla normativa speciale o in base alla precedente lettera d);
- g) le percentuali di cui al precedente punto a) fanno riferimento al numero delle istanze presentate anche se contenenti più dichiarazioni;

2. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità e in caso di modifica del quadro normativo.

Allegati in formato elettronico

//
//

Allegati in formato cartaceo

//
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Silvio Fedrizzi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 21/03/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 53/ 4	di data 21/03/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 25 marzo 2024